SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 840)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCEVAROLLI, FABBRI, BARSACCHI, FINESSI, SIGNORI, DELLA BRIOTTA, NOCI, PETRONIO, FOSSA, LEPRE, MARAVALLE, BOZZELLO VEROLE e SCAMARCIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 1980

Determinazione e articolazione, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, dei princìpi fondamentali della legislazione statale in materia di artigianato

ONOREVOLI SENATORI. — L'artigianato assolve oggi un ruolo insostituibile nella crescita della nostra economia, sia quale matrice di imprenditorialità di maggiore latitudine, sia quale realtà permanente nella logica del mercato, sia quale forza determinante per il superamento di crisi temporanee e di struttura, sia quale idoneo terreno d'incontro tra lavoratori-produttori e fruitori di beni e di servizi.

Trattasi di un ruolo autonomo, originale e sufficiente che, senza indurci a scivolare nell'antistorico errore di porre una politica di sviluppo dell'artigianato in termini alternativi ad una politica di avanzamento e consolidamento industriale, integra purtuttavia quelle funzioni di tessuto connettivo del quadro macro-economico che sarebbero altrimenti del tutto carenti nel nostro Paese.

Ruolo infine che è inesatto e soprattutto ingiusto qualificare obsoleto o, comunque, collegato a processi patologici di decentramento della grande industria.

E ciò perchè in realtà l'impresa artigiana è un'impresa « sana » con peculiarità addirittura sorprendenti: tendenza a svilupparsi e progredire pur in contesti caratterizzati da un alto tasso di concentrazione industriale; accresciuto grado di capitalizzazione e qualificazione tecnica; alto indice di mobilità del personale occupato sia all'interno che all'esterno del settore; duttilità di adattamento alle condizioni di mercato; composita articolazione compartimentale e territoriale, che consente una sostanziale stabilità nell'avvicendarsi dei flussi e dei cicli economici; funzione di vivaio per la formazione di manodopera specializzata e soprattutto di nuovi *managers*.

Sta di fatto che a questa prepotente crescita quantitativa (ormai le imprese artigiane in Italia sfiorano, se non superano, il tetto del milione e mezzo, con un'area di addetti stimabile attorno ai cinque milioni) e qualitativa (eccezionale appare che l'artigianato si sia inserito anche nei comparti ad altissima e sofisticata tecnologia, di solito reputati riserva esclusiva del settore industriale) non ha corrisposto un adeguamento della struttura normativa formale entro

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

il cui ambito l'artigianato è costretto a vivere ed operare; struttura ferma all'anno 1956, quando venne approvata la legge n. 860 del 25 luglio, che dettava la disciplina giuridica dell'impresa artigiana e che oggi appare decisamente superata.

Basti rammentare che nel frattempo è entrata a regime l'esperienza delle Regioni (1970), costituzionalmente assegnatarie di attribuzione legislativa in materia d'artigianato, e sono avvenuti due trasferimenti di funzioni amministrative, l'uno nel 1972 (decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2), l'altro nel 1977 (decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616).

Donde la duplice esigenza di pervenire rapidamente e ad una ridefinizione della disciplina giuridica dell'impresa artigiana ed al varo di una legge dei « princìpi » in materia d'artigianato che distingua le attribuzioni legislative riservate allo Stato da quelle invece spettanti alle Regioni.

Con il presente disegno di legge si intendono fornire, in un unico contesto, le debite risposte.

Il testo che si sottopone alla vostra attenzione non si limita infatti a determinare i princìpi fondamentali in materia d'artigianato (non molti, in verità, essendo solo tre), ma li articola opportunamente, estendendo la determinazione e l'articolazione dei princìpi alla fascia di interventi riferibili allo sviluppo dell'artigianato, fascia anch'essa ritenuta suscettibile di idonee innovazioni e ristrutturazioni.

Punto di partenza può essere considerato l'articolo 45, secondo comma, della Costituzione, che recita: « La legge provvede alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato ».

Pertinentemente si è quindi ritenuto che le funzioni di tutela abbiano come principale punto d'orientamento l'impresa artigiana, in quanto strumento centrale dell'attività artigiana, mentre le funzioni di sviluppo si pongono essenzialmente in relazione all'attività artigiana in senso globale, quale struttura portante di reali ed autonomi valori socio-economici.

Il tutto inquadrato in una definizione della materia « artigianato » (articolo 117 della Costituzione) che abbraccia, organicamente, l'attività artigiana ed il modo, determinante, in cui essa si esplica; le strutture in cui si organizza la materia « artigianato »; la forma infine in cui tali strutture agiscono ed interagiscono fra di loro all'interno della materia stessa.

Da questi postulati, preso atto della situazione legislativa esistente (esclusivamente come punto di riferimento), si sono individuati ed enucleati, agli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, tre princìpi fondamentali (due per quanto attiene alla tutela, uno per quanto attiene allo sviluppo dell'artigianato) e precisamente (articoli 5, 11 e 19):

1) disciplina giuridica dell'attività economica svolta in modo artigiano, dell'impresa artigiana e delle forme associative fra imprese artigiane;

2) riconoscimento alle imprese della qualifica artigiana, identificazione degli organi preposti a tale riconoscimento, conseguente contenzioso;

3) coordinamento fra norme regionali attuative dei programmi regionali, obiettivi della programmazione nazionale, legislazione nazionale attuativa di tali obiettivi.

L'articolazione del primo principio fondamentale si caratterizza, in senso innovatore, fondamentalmente pel fatto che l'attenzione viene posta prioritariamente sull'attività. E ciò in quanto è da ritenersi che sia l'attività (in se stessa e nel modo in cui viene esplicata) a qualificare l'impresa come « artigiana ».

Va da sè infatti che le attività economiche facenti capo al secondario (industria ed artigianato) sono nettamente distinte e distinguibili da quelle facenti capo al primario (agricoltura) e terziario (commercio); mentre, all'interno del secondario, fra industria e artigianato, la diversificazione è data dal modo in cui l'attività è esercitata, quindi, in senso più preciso, dalla funzione dell'organizzazione nell'impresa intesa come strumentale all'imprenditore (artigianato) o come preminente nei suoi confronti, tale da limitarlo a compiti di coordinamento o direzione (industria).

Pur accogliendo tale distinzione si è comunque inteso svincolare l'imprenditore artigiano da anacronistici, se assoluti, interventi manuali nel processo produttivo, puntando preferenzialmente sulla professionalità.

Ultimo corollario. L'impresa è artigiana in quanto (e solo in quanto) svolge attività economica di produzione di beni e di fornitura di servizi e tale attività viene svolta in modo artigiano.

Cosicchè i tetti dimensionali dell'impresa artigiana non possono concorrere alla sua definizione giuridica, ma risultano dei limiti derivati (e quindi esterni) all'impresa, proprio in quanto qualificata artigiana.

L'articolazione del secondo principio ha comportato (ovviamente come scelta politica): l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane e la natura costitutiva di detta iscrizione; l'identificazione nelle Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato degli organi amministrativi regionali cui sono commessi l'impianto, la tenuta e la gestione dell'albo; la definizione, per ovvie ragioni di uniformità, della composizione dei suddetti organi regionali (non diversamente è la legge statale che determina la composizione dei Comitati regionali di controllo).

L'articolazione del terzo principio ha portato alla previsione di costituzione, presso il Ministero della ricerca scientifica, di una Agenzia per l'artigianato con mansioni, non operative, connesse alla ricerca tecnologica ed allo sviluppo dell'informazione, nonchè ad una riorganizzazione, in termini interregionali (soluzione del tutto originale emersa recentemente nella dialettica Stato-Regioni), dell'Artigiancassa con l'assegnazione alla stessa di nuovi compiti in tema di abitazioni artigiane e di *leasing*.

Quanto sin qui detto risulterà ancor più chiaro dalla seguente illustrazione delle singole disposizioni.

Il titolo I del presente disegno di legge contiene le disposizioni generali. Esse indicano pertanto le finalità della legge (art. 1); definiscono (art. 2), nel senso che già si ebbe ad evidenziare, la materia « artigianato »; fanno salve (art. 3) le particolari attribuzioni in materia d'artigianato di cui sono titolari, in base ai loro statuti, le Regioni a statuto speciale.

Si sottolinea, all'articolo 1, il richiamo alla delega agli enti locali, come forma normale d'esercizio, da parte delle Regioni, delle funzioni amministrative di loro competenza.

Il ruolo degli enti locali sub-regionali viene poi valorizzato ulteriormente anche in sede di determinazione della composizione delle Commissioni provinciali per l'artigianato (articolo 14, secondo comma, lettere *d*] ed *e*]) e dell'organo competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative (articolo 32, terzo comma). Tale valorizzazione non va intesa come esproprio di attribuzioni regionali. Siamo infatti nel campo di articolazione di princìpi fondamentali, che, come tali, attengono alla legislazione statale.

Il titolo II è dedicato alla « Tutela dell'artigianato ».

L'articolo 4 ne fissa i contenuti, mentre il capo I (artt. da 5 a 10) determina (art. 5) ed articola il principio fondamentale costituito dalla disciplina giuridica dell'attività economica svolta in modo artigianale, dell'impresa artigiana e delle forme associative fra imprese artigiane.

Dell'attività economica artigianale (art. 6) e dell'impresa artigiana (art. 7) si è detto precedentemente.

Per quanto attiene alle dimensioni occupazionali dell'impresa artigiana (che, come si è fatto rilevare, non sono elementi costitutivi che rientrano nella sua definizione, ma limiti esterni, derivati a seguito della sua qualificazione artigiana), si è ritenuto (articolo 8) di adeguare convenientemente (senza peraltro eccedere) tali dimensioni alle moderne esigenze.

Resta ferma la competenza regionale a procedere all'identificazione, approvazione e revisione dei settori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura.

L'articolo 9 regolamenta la costituzione in forma societaria dell'impresa artigiana, mentre l'articolo 10 indica quali forme associative siano ammesse fra imprese artigiane. Importante il fatto che tali forme associative debbano svolgere un ruolo ausiliario e/o integrativo nei confronti dell'attività delle imprese consociate (non sono pertanto ammes-

se forme associative con attività autonoma). Da rilevare che, recuperando esperienze contenute in diverse leggi regionali, fra le forme associative ammesse (e purchè costituite sempre ed esclusivamente fra imprese artigiane) sono state previste anche le società consortili a responsabilità limitata o in accomandita semplice.

Il capo II del titolo II dispone in merito al riconoscimento della qualifica artigiana, degli organi amministrativi preposti al riconoscimento, del contenzioso sul riconoscimento.

Fissato il principio fondamentale (articolo 11), gli articoli 12 e 13 regolamentano l'istituzione e la gestione dell'albo provinciale delle imprese artigiane.

Si introduce l'obbligatorietà dell'iscrizione (le Commissioni provinciali per l'artigianato possono anche procedere d'ufficio in carenza di domanda) e si attribuisce valore costitutivo all'iscrizione stessa.

Ciò consente un migliore approccio con i problemi emergenti dall'applicazione della vigente legislazione in tema di lavoro a domicilio.

Tutte le forme associative ammesse fra imprese artigiane vanno iscritte in apposita sezione separata e debbono indicare annualmente le imprese artigiane che ne fanno parte.

Il secondo e quarto comma consentono particolari deroghe in tema di cancellazione: dettato da esigenze socio-economiche il comma secondo (possibilità di assorbire mano d'opera anche in eccedenza ai limiti dimensionali per imprese artigiane operanti in zone particolarmente disastrate sotto il profilo occupazionale); collegato a tempi tecnici il quarto (necessità di regolamentare i nuovi rapporti all'interno della forma associativa, posta in crisi dalla non più totale partecipazione di imprese artigiane).

Gli articoli 14 e 16 determinano la composizione delle Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, che viene mantenuta a base elettorale, introducendo il metodo proporzionale.

È consentito alle Regioni di organizzare le Commissioni provinciali per l'artigianato in Sottocommissioni a livello comprensoriale.

L'articolo 15 detta norme in fatto di contenzioso emergente. Poichè la qualificazione artigiana comporta acquisizione di *status* da parte dell'imprenditore, opportunamente (o meglio, doverosamente) l'ultima decisione in merito spetta alla Magistratura ordinaria.

Da segnalare che il contenzioso può essere avviato anche dagli enti assicurativi erogatori di prestazioni mutualistiche e previdenziali.

Stabilisce infine l'articolo 17 che è la legge regionale a normare tutte le procedure connesse al riconoscimento della qualifica artigiana, al relativo contenzioso, alla costituzione e al funzionamento (identificazione della sede compresa) delle Commissioni provinciali per l'artigianato e delle Commissioni regionali per l'artigianato. Riserva invece sempre alla legislazione statale il rilascio di specifiche autorizzazioni, licenze o titoli professionali.

Il titolo III è dedicato alla « Sviluppo dell'artigianato », i cui contenuti sono fissati dall'articolo 18.

Dopo la determinazione del principio fondamentale (art. 19), l'articolo 20 istituisce l'Agenzia per l'artigianato, di cui già si è detto.

Estremamente importante l'articolo 21 che affida all'Artigiancassa compiti d'intervento anche nel settore delle abitazioni artigiane. È doveroso chiarire che la norma non è generalizzante, ma è destinata a sostenere soltanto quelle specifiche e reali esigenze di abitazione contigua al laboratorio verificantesi in particolari situazioni urbanistiche.

Qualificanti le innovazioni introdotte nella gestione Artigiancassa del credito agevolato a medio termine (art. 22).

Innanzitutto si prevede l'inserimento a bilancio della spesa conseguente (e ciò consente una maggiore fluidità dei finanziamenti, cui sino ad oggi si provvede con sporadici e saltuari rifinanziamenti degli appositi fondi); poi i livelli di fido vengono notevolmente aumentati (da lire 25 milioni a lire 80 milioni) ed indicizzati (comma quarto).

Si riserva al Comitato interministeriale per il credito, per evidenti ragioni di coordina-

mento politico, la determinazione della quota massima aggiuntiva di fido (che passa anch'essa da lire 15 milioni a lire 50 milioni e si indicizza) facente capo agli eventuali conferimenti regionali (comma sesto). Mentre si attribuiscono alle Regioni (comma ottavo) interventi analoghi, anche oltre le misure massime di fido considerate, purchè prestati a beneficio di consorzi, società consortili, cooperative fra imprese artigiane.

L'articolo 23 istituisce ed affida all'Artigiancassa anche la gestione del *leasing*, istituto che sta prendendo saldamente piede nell'economia aziendale artigiana.

La misura massima delle operazioni di locazione finanziaria è rapportata agli analoghi interventi previsti per il credito agevolato a medio termine (non bisogna dimenticare che, in questi ultimi, il « tetto » della operazione si riferisce al solo capitale, con esclusione degli interessi, mentre i canoni della locazione comprendono e il capitale e gli interessi e tutti gli altri oneri conseguenti.

Analogamente vengono parificati i tempi d'ammortamento dell'operazione di credito agevolato e di durata della locazione finanziaria.

Ovviamente si è posta l'alternativa (e quindi si è escluso il concorso additivo) fra le due forme di finanziamento agevolato.

Le cifre esposte all'articolo 22 (commi secondo e nono) ed all'articolo 23 (comma ottavo) sono il risultato elaborato dei dati riferiti all'ammontare della domanda per il 1979.

Pur dichiarando espressamente che competono alle Regioni gli interventi a favore del credito di esercizio (sia di quello gestito dalle cooperative artigiane di garanzia, sia di quello riferibile ad altro tipo di contratto), l'articolo 24 riserva, anche in questo caso per ovvie ragioni di coordinamento politico ed onde evitare lo snaturamente della finalità dei prestiti a breve, al Comitato interministeriale per il credito di stabilire l'importo massimo, per sorta di capitale, deducibile nelle operazioni.

Nell'ottica propria dell'istruzione artigiane l'articolo 25 precisa poi che la stessa è svolta nell'ambito della formazione professionale.

L'articolo afferma altresì che all'esercizio delle funzioni relative all'istruzione artigiana possono essere chiamate a concorrere, con apposite leggi regionali, anche le imprese artigiane.

Il titolo IV contiene le disposizioni transitorie, attuative e finali.

Sotto il profilo occupazionale importante è l'articolo 26, che consente particolari norme d'iscrizione (oltre i limiti dimensionali normali) per quelle cooperative fra giovani costituite in attuazione della legge 1° giugno 1977, n. 285.

L'articolo 27 dispone lo scioglimento immediato delle attuali Commissioni provinciali e Commissioni regionali per l'artigianato e la nomina di commissari, assistiti da apposite consulte, che presiedono al rinnovo in base alle norme della presente legge.

I commissari e le consulte sono nominati dalle Regioni. Ad evitare possibili vacanze o trasgressioni in caso di inerzia regionale, *ope legis*, alla scadenza del termine assegnato, i presidenti in carica delle Commissioni provinciali e Commissioni regionali per l'artigianato, nonchè gli altri membri in carica, acquisiscono la veste, rispettivamente, di commissari e consultori.

I tempi tecnici (art. 28) sono stati costruiti prevedendo in un anno circa la durata delle procedure di rinnovo delle Commissioni provinciali e delle Commissioni regionali per l'artigianato.

Sempre per quanto attiene alle procedure di rinnovo l'articolo 29 stabilisce che l'identificazione dei settori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura avvenga prendendo a riferimento il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537.

Infine gli articoli 30 e 31 delegano al Governo i provvedimenti diretti a dare concreta attuazione all'istituzione dell'Agenzia per l'artigianato ed alla riforma dell'Artigiancassa (quest'ultima, come detto, su basi interregionali ed inserendovi i nuovi interventi per le abitazioni artigiane e per il *leasing*).

L'articolo 32 prevede sanzioni a carico di chi usi indebitamente la qualifica artigiana,

o svolga attività artigiana in carenza di domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

Concluendo: il presente disegno di legge non nasce dal nulla.

A lungo è stato possibile seguire il dibattito che, in argomento, si è svolto sia a livello di associazioni sindacali artigiane, sia a livello di studi regionali.

Per ciò è possibile affermare che una « legge dei princìpi », la quale, mentre, da una parte, fa chiarezza sulle reciproche attribuzioni di Stato e Regione, dall'altra parte, rappresenta un decisivo superamento, in chiave politica, della vecchia normativa in atto con altra disciplina più avanzata anche sul piano democratico e sociale, è attesa con interesse e dalle Regioni e dagli artigiani.

Il presente disegno di legge assolve pertanto anche ad una precisa funzione di arricchimento di quel dibattito, soprattutto attraverso la prospettazione di nuove originali soluzioni.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità - Princìpi generali)

La presente legge, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, determina ed articola i princìpi fondamentali della legislazione statale in materia di artigianato; princìpi fondamentali entro i cui limiti le Regioni emanano le proprie leggi ed esercitano, delegandole, normalmente, alle Provincie, ai Comuni, o ad altri enti locali, le conseguenti funzioni amministrative di loro competenza.

Art. 2.

(Definizione della materia)

Integra la materia « artigianato » la normativa:

a) delle attività economiche attinenti alla produzione di beni ed alla prestazione di servizi esercitate in modo artigianale;

b) delle imprese che svolgono dette attività economiche siano esse costituite in forma individuale che societaria e/o cooperativa;

c) dei consorzi, società consortili e cooperative fra di esse create;

d) della tutela, sostegno, incremento e sviluppo delle imprese stesse e delle loro forme associative;

e) dell'organizzazione amministrativa, in linea puntuale, del settore.

Art. 3.

(*Regioni a statuto speciale*)

Sono fatte salve le particolari attribuzioni in materia d'artigianato di cui sono titolari le Regioni a statuto speciale e le Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige, in forza dei rispettivi statuti.

TITOLO II

DELLA TUTELA DELL'ARTIGIANATO

Art. 4.

(*Tutela dell'artigianato - Contenuti*)

La tutela dell'artigianato, prevista all'articolo 45, secondo comma, della Costituzione, si realizza e si esprime con e mediante la disciplina giuridica dell'attività economica artigianale, dell'impresa artigiana e delle forme associative fra imprese artigiane; nonchè il riconoscimento della qualifica artigiana, l'identificazione degli organi preposti a tale riconoscimento, la regolamentazione dell'eventuale contenzioso in merito.

CAPO I

DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA ARTIGIANALE, DELL'IMPRESA ARTIGIANA E DELLE FORME ASSOCIATIVE FRA IMPRESE ARTIGIANE

Art. 5.

(*Determinazione del principio fondamentale*)

La disciplina giuridica dell'attività economica svolta in modo artigiano, dell'impresa artigiana e delle forme associative fra imprese artigiane, costituisce principio fondamentale della legislazione statale, così come articolato nel presente capo I.

Art. 6.

(*Attività economica artigianale*)

È attività economica svolta in modo artigiano quella diretta alla produzione di beni od alla prestazione di servizi, di natura artistica ed usuale, organizzata professionalmente e prevalentemente con il lavoro dell'imprenditore e di eventuali componenti la sua famiglia, da individuarsi in conformità alle norme per le imprese familiari della legge 19 maggio 1975, n. 151.

Rientrano nell'attività economica artigianale sia la produzione di beni e la prestazione di servizi connessi all'agricoltura, sia la produzione, conservazione e trasformazione di prodotti ittici, anche in forma integrata, purchè svolta autonomamente.

Art. 7.

(*Impresa artigiana*)

È artigiana l'impresa che esplica attività economica artigiana ed è gestita dal suo titolare nei termini indicati all'articolo precedente.

Il titolare di impresa artigiana, oltre ad avere la piena responsabilità dell'azienda ed assumersi tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua amministrazione, è tenuto pertanto a dirigerla personalmente ed a partecipare, anche se non continuativamente, al lavoro.

A questo scopo il titolare deve essere in possesso delle eventuali particolari autorizzazioni, licenze o titoli professionali prescritti da leggi dello Stato per la esecuzione ed il compimento di specifiche prestazioni.

L'impresa artigiana può svolgere la propria attività in luogo fisso, presso l'abitazione del suo titolare o in apposito laboratorio, ovvero ancora in forma ambulante o di posteggio.

Non sono, di diritto, imprese artigiane le imprese che svolgono attività economica agricola, le imprese pescherecce e quelle esercenti l'intermediazione nella circolazione dei beni o attività a questa ausiliaria.

Art. 8.

(*Dimensioni dell'impresa artigiana*)

Il titolare d'impresa artigiana, oltre che dell'eventuale concorso dei familiari, può avvalersi per lo svolgimento dell'attività dell'impresa stessa anche della prestazione di opera di personale dipendente, purchè da lui diretto, nei seguenti limiti:

a) impresa artigiana che non effettua lavorazioni in serie: 24 addetti, compresi gli apprendisti in numero non superiore alla metà degli altri dipendenti;

b) impresa artigiana che effettua lavorazioni in serie con processo parzialmente meccanizzato: 12 addetti, compresi gli apprendisti in numero non superiore alla metà degli altri dipendenti;

c) impresa artigiana che svolge la propria attività nei settori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: 55 addetti, compresi gli apprendisti in numero non superiore alla metà degli altri dipendenti;

d) impresa artigiana che presta servizio di trasporto di merci o di persone: 10 addetti.

Dal computo degli addetti delle imprese artigiane di cui al precedente comma sono esclusi i familiari del titolare, specificati all'articolo 6, primo comma.

La legge regionale, a' sensi dell'articolo 63, secondo comma, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dispone in merito all'identificazione, approvazione e revisione dei settori indicati alla lettera *c*) del primo comma.

Art. 9.

(*Impresa artigiana costituita in forma societaria o cooperativa*)

L'impresa artigiana può costituirsi, oltre che in forma individuale, anche in forma cooperativa o societaria, esclusa comunque quella di società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita semplice o per azioni.

In questo caso, entro i limiti dimensionali fissati dall'articolo precedente, è prescritto che la maggioranza dei soci o uno, nell'ipotesi di due soci, partecipi personalmente al lavoro e, nell'impresa, il lavoro assolva funzione preminente sul capitale.

Art. 10.

(*Forme associative fra imprese artigiane*)

Le imprese artigiane possono riunirsi fra loro in: consorzi, anche con attività esterna; società consortili, escluse quelle che assumono la forma di società per azioni e di società in accomandita per azioni; cooperative; semprechè queste forme associative svolgano un ruolo ausiliario e/o integrativo nei confronti della attività delle imprese consociate volto a promuovere lo sviluppo, la economicità di gestione e la competitività sul mercato.

CAPO II

DEL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA ARTIGIANA, DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI PREPOSTI AL RICONOSCIMENTO, DEL CONTENZIOSO

Art. 11.

(*Determinazione del principio fondamentale*)

Il riconoscimento alle imprese della qualifica artigiana, l'identificazione degli organi preposti a tale riconoscimento, nonchè il contenzioso che ne potesse insorgere, data la stretta connessione e interazione con il principio fondamentale determinato al precedente articolo 5, costituiscono anch'essi principio fondamentale della legislazione statale, così come articolato nel presente capo II.

Art. 12.

(*Albo provinciale delle imprese artigiane - Istituzione*)

L'impresa artigiana, di cui ai precedenti articoli 7 e 9, deve essere iscritta in apposito albo provinciale, tenuto con gli stessi crite-

ri, modalità ed effetti stabiliti per il registro delle ditte, di cui agli articoli 47 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

L'iscrizione nel suddetto albo provinciale costituisce riconoscimento per l'impresa della sua qualifica artigiana.

L'iscrizione ed il conseguente riconoscimento sono deliberati, su domanda del titolare, o, in caso di mancata richiesta, di ufficio, dalla Commissione provinciale per l'artigianato di cui al successivo articolo 13 in base all'istruttoria e alla certificazione comunale previste dall'articolo 63, quarto comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le forme associative fra imprese artigiane, di cui al precedente articolo 10, sono annotate in apposita sezione separata dell'albo, con l'indicazione, aggiornata annualmente, delle imprese artigiane che ne fanno parte.

Chiunque può prendere visione degli albi provinciali delle imprese artigiane.

Gli albi provinciali sono sottoposti a revisione d'ufficio entro il 30 settembre dell'anno precedente la scadenza del mandato delle Commissioni provinciali per l'artigianato.

Art. 13.

(*Albo provinciale delle imprese artigiane - Gestione*)

Le Commissioni provinciali per l'artigianato dispongono, anche d'ufficio, la cancellazione dall'albo di quelle imprese che abbiano cessato la propria attività, oppure perso i requisiti per il riconoscimento della qualifica artigiana, ovvero, ancora, superato i limiti dimensionali di cui al precedente articolo 8.

Spetta comunque al competente organo regionale autorizzare, quando ricorrano serie e motivate ragioni, connesse a particolari situazioni d'ordine economico, sociale e/o territoriale, la permanenza di iscrizione all'albo di imprese artigiane che si trovino nella condizione di superare i limiti dimensionali suddetti. In ogni caso la permanenza d'iscrizione non potrà essere autorizzata per un periodo superiore ad un an-

no e l'eccedenza di addetti dovrà essere contenuta nel 50 per cento del numero consentito a norma dell'articolo 8.

La Commissione provinciale per l'artigianato dispone altresì, anche d'ufficio, la cancellazione dalla sezione separata dell'albo di uno dei soggetti indicati al precedente articolo 10, allorchè non persegua, e/o non assolva più, i propri scopi e/o le proprie funzioni, oppure non risulti più costituito esclusivamente fra imprese artigiane.

Tuttavia, in quest'ultimo caso, è consentito il mantenimento dell'annotazione nella sezione separata per il periodo massimo di un anno dalla data di cancellazione dell'impresa salvo regolarizzazione entro tale termine della situazione, qualora le restanti imprese artigiane risultino numericamente maggioritarie e l'oggetto sociale non sia modificato.

Art. 14.

(*Commissioni provinciali per l'artigianato*)

Le Regioni sono tenute a istituire le Commissioni provinciali per l'artigianato, loro organi-uffici amministrativi, cui compete la tenuta dell'albo delle imprese artigiane, prevista dal precedente articolo 12.

Le Commissioni provinciali per l'artigianato debbono essere composte:

a) da imprenditori artigiani iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia, eletti con il sistema proporzionale ed in conformità alle norme della legge elettorale vigente per i comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti, secondo i seguenti criteri:

1) nelle province con un numero di imprese artigiane iscritte all'albo non superiore a 15.000: 12 imprenditori;

2) nelle province con un numero di imprese artigiane iscritte all'albo compreso fra 15.000 e 45.000: 14 imprenditori;

3) nelle province con un numero di imprese artigiane iscritte all'albo superiore a 45.000: 16 imprenditori;

b) da un esperto per ognuna delle organizzazioni sindacali artigiane più rappresen-

tative ed operanti a livello nazionale, designato dalle rispettive associazioni provinciali, là ove presenti ed operanti nella provincia da almeno un biennio;

c) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori, designato dalle rispettive federazioni provinciali;

d) da tre rappresentanti dell'ANCI (Associazione nazionale comuni d'Italia), designati dal competente organismo provinciale;

e) dal presidente dell'Amministrazione provinciale o suo delegato;

f) da un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

g) da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I componenti di cui alla lettera *a*) del precedente comma eleggono nel proprio seno il presidente della Commissione. Il vice presidente viene invece eletto da tutti i componenti.

Le Commissioni provinciali per l'artigianato sono nominate con provvedimento del competente organo regionale e durano in carica quattro anni.

Esse possono essere organizzate in Sottocommissioni a livello comprensoriale.

Art. 15.

(*Contenzioso*)

Avverso le deliberazioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato in materia di riconoscimento della qualifica artigiana è ammesso ricorso, in via amministrativa, alla Commissione regionale per l'artigianato, di cui al successivo articolo 16, la quale decide in via definitiva, con provvedimento motivato, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso stesso.

Le decisioni della Commissione regionale per l'artigianato in materia di riconoscimento della qualifica artigiana possono essere impugnate dinanzi alla Magistratura ordinaria.

Legittimati a proporre il ricorso amministrativo e l'azione giudiziaria sono sia il titolare dell'impresa artigiana ed il legale rappresentante di uno dei soggetti indicati al precedente articolo 10, che gli enti erogatori di prestazioni mutualistiche e previdenziali.

Art. 16.

(*Commissioni regionali per l'artigianato*)

Contemporaneamente all'istituzione delle Commissioni provinciali per l'artigianato, le Regioni sono tenute ad istituire la Commissione regionale per l'artigianato, anch'essa loro organo-ufficio amministrativo, cui compete la trattazione e la decisione dei ricorsi considerati al primo comma del precedente articolo 15.

La Commissione regionale per l'artigianato deve essere composta:

a) dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato della Regione;

b) da tre rappresentanti, di cui uno di minoranza, nominati dal competente organo regionale

c) da tre esperti, di cui due in materie giuridiche ed uno in materie economiche, nominati dal competente organo regionale;

d) da un esperto per ognuna delle organizzazioni sindacali degli artigiani più rappresentative ed operanti a livello nazionale, designato dalle rispettive associazioni regionali;

e) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori designato dalle rispettive federazioni regionali.

I componenti di cui alle lettere *a*) e *d*) del precedente comma eleggono nel proprio seno il presidente ed il vice presidente della Commissione.

La Commissione regionale per l'artigianato è nominata con provvedimento del competente organo regionale e dura in carica quattro anni.

Art. 17.

(*Attribuzioni regionali*)

La legge regionale regola le procedure connesse al riconoscimento alle imprese della qualifica artigiana, al relativo contenzioso, alla collocazione della sede, all'elezione dei membri elettivi, alla costituzione ed al funzionamento delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato.

Essa non può comunque introdurre limiti o restrizioni all'esercizio sul territorio regionale di attività imprenditoriali artigiane da parte di cittadini provenienti da altre regioni o di stranieri.

Il rilascio di autorizzazioni, licenze o titoli professionali e/o personali per l'esercizio dell'impresa artigiana, già richiamati al comma terzo del precedente articolo 7, è riservato alla legislazione statale che ne disciplina le modalità e gli effetti di conseguimento in termini di eguaglianza e uniformità su tutto il territorio nazionale.

TITOLO III

DELLO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO

Art. 18.

(*Sviluppo dell'artigianato - Contenuti*)

Lo sviluppo dell'artigianato, previsto dall'articolo 45, secondo comma, della Costituzione, si realizza e si esprime con e mediante il sostegno, la promozione e l'incentivazione, in via prioritaria: della ricerca applicata e dell'assistenza tecnica, amministrativa e commerciale; della realizzazione di insediamenti artigiani; degli investimenti socio-economici, agevolandone i relativi finanziamenti; dei supporti alla gestione imprenditoriale; della commercializzazione dei prodotti, con particolare riferimento all'esportazione; della formazione professionale degli imprenditori artigiani, dell'istruzio-

ne artigiana e dell'apprendistato artigiano; dell'associazionismo, quale strumento basilare per il conseguimento degli obiettivi medesimi.

Art. 19.

(*Determinazione del principio fondamentale*)

In tema di sviluppo dell'artigianato è principio fondamentale che le norme legislative regionali attuative dei programmi regionali per l'artigianato devono essere in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale e coordinate con la legislazione statale attuativa di tali obiettivi.

Tale principio fondamentale trova articolazione nel presente titolo III.

Art. 20.

(*Ricerca applicata ed assistenza tecnica, amministrativa e commerciale - Agenzia per l'artigianato*)

È istituita, presso il Ministero della ricerca scientifica e tecnologica, l'Agenzia per l'artigianato, con il compito di coordinare le funzioni assolte dalle Regioni, direttamente oppure indirettamente mediante loro enti o società a partecipazione regionale, nel campo della ricerca applicata e dell'assistenza tecnica, amministrativa e commerciale, e di garantire il flusso di informazioni necessario per un corretto esercizio di tali funzioni.

L'Agenzia per l'artigianato non ha compiti d'intervento operativo.

Art. 21.

(*Insediamenti - Abitazioni artigiane*)

Ai titolari di imprese artigiane che, nel rispetto della normativa urbanistica vigente, costruiscano, riattino od acquistino nei centri storici e nelle zone destinate a nuovi insediamenti un'abitazione in contiguità al proprio laboratorio, possono essere concessi, da parte della Cassa per il credito alle

imprese artigiane, contributi in conto interessi, a pari condizioni ed entro i limiti massimi ammessi dalla Cassa stessa per le operazioni di credito agevolato destinate alla costruzione dei laboratori, di cui al successivo articolo 22.

Art. 22.

(Investimenti socio-economici - Credito agevolato a medio termine - Artigiancassa)

A partire dall'esercizio 1980 è costituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il capitolo: « Conferimento al fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane ».

Per l'esercizio 1980 la dotazione di detto capitolo è fissata in lire 650.000.000.000.

A parziale ulteriore modifica dell'articolo 34, settimo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito possono concedere ad una stessa impresa artigiana è fissato in lire 80.000.000, oltre ai relativi interessi, e, nel caso di impresa costituita in forma cooperativa, in lire 16.000.000, oltre ai relativi interessi, per ciascun socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro.

Detto fido massimo è elevato annualmente ad importi superiori con deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, tenuto presente l'indice medio di svalutazione.

Nella deliberazione del Comitato, adottata in esecuzione del disposto del comma precedente, viene determinata altresì la quota massima aggiuntiva di fido, oltre ai relativi interessi, facente capo ai conferimenti regionali, effettuati ai sensi dell'articolo 1, lettera *b*), della legge 7 agosto 1971, n. 685.

Tale quota massima è fissata inizialmente in lire 50.000.000, oltre i relativi interessi, per una stessa impresa artigiana, ed in lire

10.000.000, oltre i relativi interessi, per ciascun socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro, quando l'impresa artigiana è costituita in forma cooperativa.

Alle disponibilità del fondo di cui al primo comma fanno carico altresì gli oneri conseguenti alle operazioni di credito agevolato previste al precedente articolo 21.

Rientrano nell'attribuzione regionale le norme che prevedono interventi analoghi a quelli considerati nel presente articolo, anche oltre la misura massima del fido come determinata ai commi terzo e quarto, per imprese artigiane, a beneficio di consorzi, società consortili, cooperative fra imprese artigiane.

Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane è incrementato di lire 200.000.000.000 mediante il versamento da parte dello Stato. Il relativo onere è posto a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativo all'esercizio 1980.

Eventuali successive elevazioni del fondo di dotazione verranno autorizzate con apposite leggi.

Al fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane sono riferibili le operazioni relative a finanziamenti di crediti all'esportazione autorizzate dall'articolo 31 della legge 24 maggio 1977, n. 227.

Art. 23.

(*Investimenti socio-economici* - *Locazioni finanziarie* (leasing) - (*Artigiancassa*)

È istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane un fondo per il concorso nel pagamento dei canoni relativi ad operazioni di locazione finanziaria (*leasing*) contratte da imprese artigiane.

Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:

a) dai conferimenti dello Stato;

b) dai conferimenti delle Regioni da destinarsi secondo quanto disposto dalle rela-

tive leggi regionali e da utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole Regioni conferenti;

c) da evenutali altre sopravvenienze attive stabilite in sede di attuazione del successivo articolo 31.

I valori globali massimi dell'operazione di locazione finanziaria, per quanto riguarda sia l'intervento della Cassa sia la quota aggiuntiva facente capo ai conferimenti regionali, sono quelli indicati al terzo e sesto comma del precedente articolo 22, e dai successivi adeguamenti annuali, previsti al quarto comma del medesimo articolo, maggiorati del 35 per cento o del 45 per cento, a seconda che trattasi di locazione finanziaria mobiliare od immobiliare.

Le operazioni di locazione finanziaria non possono avere durata superiore ai cinque o dieci anni se interessanti, rispettivamente, beni mobili o immobili.

I limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento dei canoni sono determinati con decreto del Ministero del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

La richiesta e la concessione del contributo nel pagamento dei canoni relativi ad operazioni di locazione finanziaria (*leasing*) sono alternative alla richiesta ed alla concessione del contributo di cui al precedente articolo 22.

Rientrano nell'attribuzione regionale le norme che prevedono analoghi interventi, anche oltre i valori globali massimi come determinati al precedente comma terzo per le singole imprese artigiane, nei confronti di consorzi, società consortili, cooperative fra imprese artigiane.

L'importo del primo conferimento, previsto alla lettera *a*) del secondo comma del presente articolo, da effettuarsi in unica soluzione a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è fissato, per l'esercizio 1980, in lire 150.000.000.000. I successivi conferimenti faranno capo ad appo-

sito capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 24.

(*Supporti alla gestione imprenditoriale - Prestiti d'esercizio*)

Rientrano, a pieno titolo, nell'attribuzione regionale le norme che dispongono concorsi regionali nel pagamento degli interessi maturati e maturandi in conseguenza di prestiti d'esercizio, contratti da imprese artigiane o da forme associative costituite fra di loro, a mente del precedente articolo 10.

Trattandosi di prestiti d'esercizio e quindi di operazioni di credito a breve termine, le quali assolvono una funzione integratrice del capitale aziendale circolante in vista delle necessità correnti che possono manifestarsi nel corso dell'esercizio per il suo regolare svolgimento e che, nell'esercizio stesso, debbono trovare sistemazione, il loro importo massimo per sorta di capitali ed il periodo d'ammortamento non potranno però essere superiori, rispettivamente, a lire 7.500.000 ed a mesi diciotto.

Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio dispone l'eventuale aggiornamento annuale di detto importo massimo per sorta di capitale, nell'ambito della deliberazione prevista al comma quarto del precedente articolo 22.

Art. 25.

(*Istruzione artigiana*)

L'istruzione artigiana di cui all'articolo 117 della Costituzione è svolta nell'ambito della formazione professionale e nei limiti dei princìpi fondamentali che regolano tale materia.

All'esercizio delle funzioni relative all'istruzione artigiana possono essere chiamate a concorrere, con apposita legge regionale, anche le imprese artigiane.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE ATTUATIVE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 26.

(*Cooperative artigiane costituite fra giovani iscritti nelle liste speciali di collocamento*)

È autorizzata, per il periodo di applicazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, la iscrizione nell'albo provinciale delle imprese artigiane, di cui al precedente articolo 12, delle cooperative costituite fra giovani iscritti nelle speciali liste di collocamento previste dalla legge suddetta ed i cui soci siano rappresentati per non meno del 60 per cento da tali giovani e, per la restante quota, da esperti del settore.

Dette cooperative debbono possedere i requisiti prescritti dal secondo comma dell'articolo 9 con la sola deroga indicata nel comma precedente, per cui gli esperti del settore non vengono computati ai fini del raggiungimento dei limiti dimensionali.

CAPO II

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Art. 27.

(*Scioglimento delle Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato*)

Sono sciolte, con effetto immediato, le Commissioni provinciali e regionali, costituite, funzionanti ed operanti in base alle norme della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Il competente organo regionale procede, per ognuna di esse, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla no-

mina di un commissario, assistito da una commissione consultiva composta da 10 membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative, rispettivamente, su scala provinciale e regionale, per lo svolgimento dei compiti previsti ai precedenti articoli 12, 13 e 15.

Non esiste incompatibilità fra l'incarico di commissario consultivo provinciale e regionale.

In caso di inerzia regionale alle nomine in questione il presidente in carica delle rispettive Commissioni assume di diritto, alla scadenza del termine, la veste e le funzioni di commissario, assistito dagli altri membri in carica che, a loro volta, assumono di diritto la veste e le funzioni di consultori.

Art. 28.

(*Nomina delle nuove Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato*)

Nei 60 giorni successivi alla loro entrata in carica i commissari straordinari alle Commissioni provinciali per l'artigianato, assistiti dalla commissione consultiva, provvedono ad avviare la revisione d'ufficio dell'albo provinciale delle imprese artigiane, prevista all'ultimo comma dell'articolo 12.

I lavori di revisione devono essere conclusi entro i 180 giorni successivi.

Le Regioni, nel termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad approvare le leggi di loro attribuzione, indicate al precedente articolo 17, primo comma.

Entrate in vigore le leggi regionali, di cui al terzo comma del presente articolo, e conclusa la revisione d'ufficio, nei 90 giorni successivi a quest'ultima data, i commissari straordinari indicono ed espletano le elezioni degli imprenditori artigiani chiamati a far parte delle Commissioni provinciali per l'artigianato.

Proclamati i risultati elettorali, i competenti organi regionali, nei 30 giorni seguenti, raccolte le necessarie designazioni, adottano il provvedimento di cui al quarto comma del precedente articolo 14.

Le Commissioni provinciali per l'artigianato, entro 20 giorni dalla data di costituzione, eleggono il proprio presidente.

Nei 10 giorni successivi, i competenti organi regionali, raccolte le necessarie designazioni, adottano i provvedimenti di cui al comma quarto del precedente articolo 16.

I commissari straordinari e le commissioni consultive alle Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato rimangono in carica sino alla data di adozione dei provvedimenti previsti, rispettivamente, al quinto e settimo comma del presente articolo.

Art. 29.

(*Rinvio*)

Agli effetti della revisione generale di cui all'articolo precedente, primo e secondo comma, per l'identificazione dei settori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, richiamati al terzo comma dell'articolo 8, si fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537.

Art. 30.

(*Costituzione dell'Agenzia per l'artigianato - Delega al Governo*)

Il Governo è delegato ad emanare, entro 6 mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, un provvedimento avente valore di legge ordinaria, diretto a dare concreta attuazione al disposto del precedente articolo 20.

La presidenza dell'Agenzia spetta al Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica o ad un suo delegato. Il presidente, nei compiti di gestione, è assistito da un comitato in cui sono rappresentati, oltre che il Ministero della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero delle partecipazioni statali, il Ministero del commercio con l'estero, l'Istituto per il commercio con l'estero, le Regioni, le organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative ed operanti a livello nazionale.

I rappresentanti regionali sono nominati su designazione della Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La rappresentanza regionale deve risultare perlomeno paritaria nei confronti degli altri componenti il comitato direttivo dell'Agenzia.

Art. 31.

(*Riforma della Cassa per il credito alle imprese artigiane - Delega al Governo*)

Il Governo è delegato ad emanare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un provvedimento avente valore di legge ordinaria, diretto a dare concreta attuazione, attraverso una riforma generale strutturale e funzionale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, al disposto dei precedenti articoli 21, 22 e 23, ed a rendere la Cassa stessa valido strumento interregionale per la programmazione e la gestione del credito agevolato a medio termine e del *leasing* nei confronti dell'artigianato.

In particolare, pertanto, devono prevedersi fra le attività di sostegno svolte dalla Cassa, in riferimento ad apposite società facenti capo agli istituti di credito che concorrono alla formazione del fondo di dotazione o comunque autorizzati a compiere operazioni con la Cassa, anche quelle relative all'esercizio della locazione finanziaria (*leasing*).

Inoltre, per quanto attiene alla composizione del consiglio generale della Cassa, deve prevedersi la presenza di un rappresentante per ogni Regione italiana, sia a statuto ordinario che speciale, designato dalla Regione stessa.

Le designazioni, ora di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono effettuate dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nell'ambito del consiglio generale la rappresentanza regionale è maggioritaria e la presidenza del consiglio generale da affidar-

si a persona facente parte della rappresentanza regionale, designata dalla stessa.

Per quanto attiene al consiglio d'amministrazione della Cassa, escluso il rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, deve essere prevista la presenza di rappresentanti regionali, designati dalla rappresentanza regionale del consiglio generale, anche al di fuori dei propri componenti.

Nell'ambito del consiglio di amministrazione la rappresentanza regionale deve risultare perlomeno paritaria nei confronti degli altri componenti, e la presidenza del consiglio d'amministrazione affidata a persona facente parte della rappresentanza regionale, designata dalla stessa.

La presenza di rappresentanti regionali deve essere pure prevista nel collegio dei sindaci.

I comitati tecnici regionali della Cassa per il credito alle imprese artigiane, opportunamente ristrutturati con determinante partecipazione regionale, costituiscono centri di raccordo fra i livelli nazionale e regionali della programmazione degli incentivi al credito artigiano.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32.

(*Sanzioni*)

È fatto divieto di esercitare un'impresa che svolga l'attività indicata al precedente articolo 6 in carenza di domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 12.

È altresì fatto divieto ad imprese ed a consorzi, società consortili, cooperative fra imprese, non iscritte all'albo suddetto od alla sua sezione separata, di adottare quale ditta o insegna o marchio o ragione sociale una denominazione comunque riferibile all'artigianato.

In entrambe le fattispecie, ai trasgressori, indipendentemente dall'eventuale iscrizione

d'ufficio nell'albo, da effettuarsi a mente del precedente articolo 12, terzo comma, è inflitta dal competente Presidente della Giunta regionale sanzione amministrativa con il rispetto delle modalità procedurali contenute negli articoli da 9 a 13 della legge 3 maggio 1967, n. 317.

La sanzione amministrativa, connessa alla trasgressione della disposizione di cui al primo comma del presente articolo, è stabilita sino a lire 1.000.000 in caso di prima applicazione e sino a lire 2.000.000 in caso di recidiva; quella connessa alla trasgressione della disposizione di cui al secondo comma del presente articolo è stabilita sino a lire 1.000.000.